



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

- Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";
- Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- Visti** il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";
- Visto** il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo";
- Visto** l'art. 42 della Costituzione;
- Visto** in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;
- Visti** i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
- Visto** in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;
- Visto** il Decreto del Segretario Regionale n.4 del 27 marzo 2015 di costituzione della Commissione Regionale e per il patrimonio culturale delle Marche nonché i successivi Decreti del Segretario Regionale n.5 del 7 marzo 2017 e n. 44 del 28 luglio 2017 di integrazione e modifica dei componenti;
- Visto** il Decreto Direttoriale 18 luglio 2017, con il quale è stato conferito da parte del Direttore Generale Bilancio dott. Paolo D'Angeli alla dott.ssa Francesca Furst l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche, registrato alla Corte dei Conti al numero 1814 del 08/08/2017;
- Visto** l'elenco (e scheda descrittiva) del 07/03/2018 trasmesso dall'Associazione Lucia Lüttichau con sede in Fano, con il quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per l'immobile "Negozio di Corso Matteotti 38" nel comune di Fano (PU) acquisita al protocollo d'Ufficio il 26/03/2018 (prot. n. 2052);
- Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche espresso con nota prot. 10405 del 30/05/2018, dal quale si rileva la non sussistenza dell'interesse storico - architettonico dell'immobile denominato "negoziato di Corso Matteotti 38", proponendo la non adozione del provvedimento di verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Codice limitatamente alla particella indicata, rilevando anche che ad oggi l'edificio risulta tutelato per la facciata esterna su



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Corso Matteotti - con provvedimento del 03/09/1965 e l'opportunità di una verifica d'ufficio relativa all'intero fabbricato;

Visto il medesimo parere di cui sopra, dal quale si rileva che l'immobile in questione non riveste interesse archeologico ma, è di competenza per le opere di sottosuolo;

Visto il verbale della riunione della Commissione del giorno 13/06/2018, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale sul sub in esame, formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute, riservandosi la possibilità di effettuare la verifica sugli altri subalterni di diversa proprietà nello stesso edificio;

Ritenuto che il bene:

Denominazione	negozio di Corso Matteotti 38
Comune	Fano
Provincia	Pesaro
Nome strada/n. civico	Corso Matteotti, n. 38
Località/Toponimo	
Distinto al C.F.	Foglio n. 141 (C.F.), part.IIa 172 sub 18
Confinante con	Foglio n.141(C.F.), part.IIa 172 subb. 16,10,14,15 part. IIa 1114 (C.T.)
Confinante con altro elemento:	Corso Matteotti
Proprietario:	ASSOCIAZIONE LUCIA LÜTTICHAU onlus con sede in Fano

non presenta interesse storico - architettonico ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 l'immobile denominato "negozio di corso Matteotti n. 38", come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, è **dichiarato di non interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

Art. 2 L'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Dott.ssa FRANCESCA FURST